

**Legge federale  
sulla Riforma delle ferrovie 2**  
**(Revisione della disciplina sui trasporti pubblici)**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005<sup>1</sup>  
e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 2007<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

Sono emanate le seguenti leggi:

1. legge federale sul trasporto di viaggiatori nella versione secondo l'allegato 1;
2. legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada nella versione secondo l'allegato 2.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

**1. Legge del 14 marzo 1958<sup>3</sup> sulla responsabilità**

*Art. 19 cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli articoli 13 e seguenti sono applicabili per analogia nel caso di responsabilità penale. Non si applicano però alla responsabilità penale degli impiegati e incaricati delle imprese di trasporto concessionarie.

**2. Codice delle obbligazioni<sup>4</sup>**

*Art. 671 cpv. 5*

*Abrogato*

<sup>1</sup> FF **2005** 2183

<sup>2</sup> FF **2007** 2457

<sup>3</sup> RS **170.32**

<sup>4</sup> RS **220**

### **3. Legge federale del 28 marzo 1905<sup>5</sup> sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera**

*Art. 24 n. 3 (nuovo)*

La presente legge si applica per analogia:

3. alle funivie.

### **4. Legge del 3 ottobre 2003<sup>6</sup> sulla fusione**

*Art. 100 cpv. 1, ultima frase*

<sup>1</sup> ... Si applicano tuttavia in ogni caso gli articoli 99–101, eccetto che per le imprese concessionarie di trasporto e d'infrastruttura, nella misura in cui il diritto pubblico preveda una regola derogatoria.

### **5. Codice penale<sup>7</sup>**

*Art. 285 n. 1*

1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>8</sup> sulle ferrovie, della legge del ...<sup>9</sup> sul trasporto di viaggiatori e della legge del 4 ottobre 1985<sup>10</sup> sul trasporto pubblico, nonché gli impiegati delle organizzazioni incaricate dalle imprese di trasporto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti, conformemente alla legge federale del ...<sup>11</sup> sui servizi di sicurezza delle imprese di trasporto.

*Art. 286*

Impedimento di  
atti dell'autorità

Chiunque impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di procedere a un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria fino a 30 aliquote giornaliere.

<sup>5</sup> RS 221.112.742

<sup>6</sup> RS 221.301

<sup>7</sup> RS 311.0

<sup>8</sup> RS 742.101; FF 2007 2551

<sup>9</sup> RS ...; cfr. allegato 1 dell'atto mantello

<sup>10</sup> RS 742.40; FF 2007 2571

<sup>11</sup> RS ...; FF 2007 2541

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>12</sup> sulle ferrovie, della legge del ...<sup>13</sup> sul trasporto di viaggiatori e della legge del 4 ottobre 1985<sup>14</sup> sul trasporto pubblico, nonché gli impiegati delle organizzazioni incaricate dalle imprese di trasporto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti, conformemente alla legge federale del ...<sup>15</sup> sui servizi di sicurezza delle imprese di trasporto.

## **6. Legge federale del 9 ottobre 1992<sup>16</sup> sulla statistica federale**

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni della legge sono applicabili ai lavori statistici del settore dei PF, della Posta svizzera e dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione.

## **7. Legge militare del 3 febbraio 1995<sup>17</sup>**

*Art. 18 cpv. 1 lett. h*

<sup>1</sup> Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

- h. il personale dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla cooperazione nazionale in materia di sicurezza;

## **8. Legge federale del 7 ottobre 2005<sup>18</sup> sulle finanze della Confederazione**

*Art. 60 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'AFF gestisce la tesoreria centrale delle istituzioni e unità amministrative soggette alla presente legge e provvede alla solvibilità permanente.

## **9. Legge del 1° ottobre 1925<sup>19</sup> sulle dogane**

*Art. 49 cpv. 1, 2 e 5*

<sup>1</sup> Le imprese ferroviarie che si occupano del trasporto delle persone e delle merci attraverso la linea doganale, devono mettere gratuitamente a disposizione, nelle stazioni di confine, secondo le prescrizioni del Consiglio federale, gli impianti e i locali occorrenti al servizio delle dogane e al deposito temporaneo delle merci

<sup>12</sup> RS **742.101**; FF **2007** 2551

<sup>13</sup> RS ...; cfr. allegato 1 dell'atto mantello

<sup>14</sup> RS **742.40**; FF **2007** 2571

<sup>15</sup> RS ...; FF **2007** 2541

<sup>16</sup> RS **431.01**

<sup>17</sup> RS **510.10**

<sup>18</sup> RS **611.0**

<sup>19</sup> RS **631.0**

soggette al controllo doganale; lo stesso dicasi degli impianti necessari per il riscaldamento, l'illuminazione e la fornitura dell'acqua nonché degli apparecchi per pesare del servizio ferroviario. L'arredamento interno è a carico della dogana.

<sup>2</sup> Le imprese ferroviarie sostengono le spese di riscaldamento, d'illuminazione e di pulizia dei locali di visita e di deposito; la dogana quelle per i locali destinati agli uffici.

<sup>5</sup> Le imprese ferroviarie sono tenute a trasportare gratuitamente, nei viaggi di servizio, gli agenti doganali cui è affidata la vigilanza diretta sul traffico delle merci soggette all'obbligo della denuncia doganale, e a osservare le disposizioni prese a salvaguardia degli interessi della dogana. Queste imprese devono mettere a disposizione degli agenti doganali i registri dei loro uffici di spedizione delle merci a scopo d'indagini ufficiali.

*Art. 50 cpv. 1*

<sup>1</sup> Salvo che sia altrimenti disposto dalla legge o dai regolamenti, le imprese ferroviarie sono tenute all'adempimento degli obblighi doganali.

*Titolo prima dell'art. 51*

**c. Regime delle imprese ferroviarie**

*Art. 51*

<sup>1</sup> Nelle loro relazioni con gli uffici doganali, le imprese ferroviarie fruiscono, nella loro qualità di vettori, di tutte le agevolazioni che, a giudizio della dogana, sono compatibili con la sicurezza doganale.

<sup>2</sup> Le operazioni doganali eseguite nel traffico ferroviario sono peraltro regolate mediante un'istruzione speciale sullo sdoganamento degli invii per ferrovia.

*Art. 61 cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> La Direzione generale delle dogane può, se lo crede opportuno e alle condizioni che essa stessa fisserà, consentire che il pagamento sia fatto in assegni postali e bancari svizzeri, invece che in contanti. ...

*Art. 89 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nel perseguire infrazioni doganali in vicinanza della linea doganale e negli stabilimenti e impianti della Posta svizzera, delle imprese di trasporto concessionarie e delle imprese ferroviarie ivi situati, si possono fermare e sottoporre a un'investigazione preliminare le persone sospettate di avere commesso un'infrazione doganale. Questo provvedimento può essere esteso ai bagagli, alle merci e ai veicoli che queste persone portano con sé.

*Art. 127 cpv. 1 n. 2*

<sup>1</sup> Il dazio può essere in tutto o in parte condonato:

2. quando una merce trattata con bolletta di cauzione o con carta di passo viene totalmente o parzialmente distrutta per caso fortuito, per forza maggiore o per disposizione dell'autorità, nel termine di validità della bolletta doganale, sempre che la distruzione sia stata accertata ufficialmente dalla dogana oppure debitamente certificata da una dichiarazione di un'impresa di trasporto ferroviaria o di un'autorità federale, cantonale o comunale;

*Art. 139 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'ordinanza del 10 luglio 1926<sup>20</sup> della legge sulle dogane può, a questo riguardo, imporre obblighi speciali al personale della Posta svizzera.

**10. Legge federale del 27 giugno 1973<sup>21</sup> sulle tasse di bollo**

*Art. 6 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Non soggiacciono alla tassa:

- c. i diritti di partecipazione a imprese di trasporto costituiti o aumentati con contributi d'investimento degli enti pubblici a loro favore;

**11. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>22</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 56 lett. d*

Sono esenti dall'imposta:

- d. le imprese di trasporto e di infrastruttura concessionarie della Confederazione che per tali attività ricevono indennizzi o, a seguito della loro concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale. Sono altresì esenti gli utili provenienti dall'attività concessionaria che sono a libera disposizione. Sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dell'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria.

<sup>20</sup> RS 631.01

<sup>21</sup> RS 641.10

<sup>22</sup> RS 642.11

## **12. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>23</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Art. 23 cpv. 1 lett. j (nuova) e cpv. 2*

<sup>1</sup> Sono esenti dall'imposta unicamente:

- j. le imprese di trasporto e di infrastruttura concessionarie della Confederazione che per tali attività ricevono indennizzi o, a seguito della loro concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale. Sono altresì esenti gli utili provenienti dall'attività concessionaria che sono a libera disposizione. Sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dell'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria.

<sup>2</sup> *Abrogato*

## **13. Legge federale del 19 dicembre 1958<sup>24</sup> sulla circolazione stradale**

*Art. 25 cpv. 2 frase introduttiva (concerne solo il testo francese) e lett. f*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:

- f. i segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia nonché dei veicoli delle imprese di trasporto concessionarie sulle strade postali di montagna;

*Art. 30 cpv. 4*

<sup>4</sup> Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto degli animali e di materie e oggetti pericolosi, nocivi o ripugnanti. Il Consiglio federale può delegare l'approvazione, l'ammissione o l'esame dei contenitori per merci pericolose ad aziende o organizzazioni idonee, o attribuire questa competenza di delega al Dipartimento.

*Art. 55 cpv. 6<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>6bis</sup> Il Consiglio federale può fissare, per le persone che effettuano trasporti stradali di viaggiatori nel settore del trasporto sottoposto a concessione federale o del trasporto internazionale (art. 6 e 8 della legge federale del ...<sup>25</sup> sul trasporto di viaggiatori) un tasso alcolemico inferiore a quello fissato dall'Assemblea federale secondo il capoverso 6.

<sup>23</sup> RS **642.14**

<sup>24</sup> RS **741.01**

<sup>25</sup> RS ...; FF **2007** 2583

## **14. Legge federale del 20 dicembre 1957<sup>26</sup> sulle ferrovie**

### *Titoli marginali*

In tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche centrali. I numeri e le lettere non sono ripresi.

### *Sostituzione di espressioni:*

- a. *concerne solo il testo tedesco;*
- b. *concerne solo il testo tedesco;*
- c. *concerne solo il testo tedesco;*
- d. *in tutto l'atto legislativo, l'espressione «Dipartimento», là dove designa il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, è sostituita da «DATEC»;*
- e. *in tutto l'atto legislativo, l'espressione «Ufficio federale», là dove designa l'Ufficio federale dei trasporti, è sostituita da «UFT».*

### *Titolo prima dell'art. 1*

## **Capitolo 1: Disposizioni generali**

### *Art. 1* Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio delle ferrovie da parte delle imprese ferroviarie e i rapporti di queste ultime con le altre imprese di trasporti pubblici, le amministrazioni pubbliche e i terzi.

<sup>2</sup> Imprese ferroviarie, secondo la presente legge, sono le imprese che costruiscono ed esercitano l'infrastruttura ferroviaria o assicurano il trasporto ferroviario e che, conformemente al loro scopo, possono essere usate da ognuno per trasportare persone e merci e i cui veicoli sono a guida vincolata.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale decide dell'applicazione della presente legge agli impianti ferroviari.

### *Art. 2*

### *Abrogato*

### *Art. 3* Espropriazione

<sup>1</sup> Le imprese ferroviarie titolari di una concessione dell'infrastruttura secondo l'articolo 5 possono esercitare il diritto di espropriazione conformemente alla legislazione federale se, al momento del rilascio della concessione, è confermato l'interesse pubblico secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a.

<sup>26</sup> RS 742.101

<sup>2</sup> La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o mediante ricomposizione particellare.

<sup>3</sup> I diritti sui fondi appartenenti alle ferrovie non possono essere acquisiti per usucapione.

*Titolo prima dell'art. 5*

## **Capitolo 2: Imprese ferroviarie**

### **Sezione 1: Gestori dell'infrastruttura**

*Art. 5 rubrica, nonché cpv. 1 e 4*

#### Concessione dell'infrastruttura

<sup>1</sup> Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione dell'infrastruttura (concessione).

<sup>4</sup> L'impresa ferroviaria concessionaria ha inoltre il diritto, senza autorizzazione conformemente all'articolo 9, di trasportare persone e merci sulla propria infrastruttura. È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale, conferito in virtù degli articoli 6–8 della legge del ...<sup>27</sup> sul trasporto di viaggiatori.

*Art. 6* Rilascio, modifica e rinnovo della concessione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale rilascia la concessione se:

- a. sussiste un interesse pubblico alla costruzione e all'esercizio dell'infrastruttura; o
- b. ci si può attendere un esercizio finanziato con mezzi propri.

<sup>2</sup> Per la concessione si presuppone inoltre che:

- a. interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione dell'ambiente, protezione della natura e del paesaggio o cooperazione nazionale in materia di sicurezza, non vi si oppongano;
- b. l'esercizio di una ferrovia senza funzione di collegamento adempia le condizioni secondo l'articolo 11 della legge del ...<sup>28</sup> sul trasporto di viaggiatori; e
- c. l'impresa sia iscritta nel registro di commercio.

<sup>3</sup> Prima di rilasciare la concessione il Consiglio federale sente i Cantoni interessati.

<sup>4</sup> Per le tranvie deve essere concessa o garantita l'autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l'uso della strada pubblica.

<sup>5</sup> La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.

<sup>27</sup> RS ...; FF 2007 2583

<sup>28</sup> RS ...; FF 2007 2583

*Art. 7* Trasferimento

<sup>1</sup> Su richiesta del titolare di una concessione, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può trasferire la concessione a un'altra impresa. I Cantoni devono essere previamente consultati.

<sup>2</sup> Se sono trasferiti solo taluni diritti o obblighi legali o derivanti dalla concessione, il titolare di una concessione sottopone all'Ufficio federale dei trasporti (UFT), per conoscenza, i contratti d'esercizio conclusi a tale scopo. Esso continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell'adempimento degli obblighi legali o derivanti dalla concessione.

*Art. 8 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> La concessione si estingue:

- d. se, nella liquidazione forzata, l'impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.

*Titolo prima dell'art. 9*

**Sezione 2: Accesso alla rete**

*Titolo prima dell'art. 10*

**Capitolo 3: Vigilanza**

*Art. 10 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> (nuovo) e 3 (nuovo)*

<sup>1</sup> La costruzione e l'esercizio delle ferrovie sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale. Esso può adeguatamente limitarla per le ferrovie che servono prevalentemente il traffico locale o che si trovano in condizioni particolarmente semplici e non sono tecnicamente congiunte ad altre ferrovie.

<sup>1bis</sup> L'esame e il controllo della sicurezza tecnica delle ferrovie sono retti dalla legge del ...<sup>29</sup> sul controllo della sicurezza (LCSic).

<sup>3</sup> L'organo per la sicurezza è aggregato sotto il profilo organizzativo all'UFT.

*Titolo prima dell'art. 12*

*Abrogato*

*Art. 14*

*Abrogato*

<sup>29</sup> RS ...; FF 2006 5527

*Art. 16*            Trattamento di dati da parte dell'UFT

<sup>1</sup> L'UFT è autorizzato, nell'ambito della sua attività di vigilanza, a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a elaborarli.

<sup>2</sup> Può rilevare dati che servono per allestire un attestato presso le persone interessate e elaborarli.

<sup>3</sup> Ai fini della pianificazione dei trasporti, l'UFT può chiedere alle imprese ferroviarie di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Esso può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati e se sussiste un interesse pubblico preponderante.

<sup>4</sup> Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l'UFT può pubblicare dati degni di particolare protezione se essi consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell'impresa ferroviaria. Può in particolare pubblicare informazioni concernenti:

- a. il ritiro o la revoca di concessioni e autorizzazioni;
- b. violazioni delle disposizioni concernenti la protezione del lavoro o le condizioni di lavoro.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblicazione.

*Art. 16a (nuovo)*    Trattamento di dati da parte dei titolari di una concessione

<sup>1</sup> Per le loro attività che rientrano nella concessione, i titolari di una concessione sottostanno agli articoli 16–25<sup>bis</sup> della legge federale del 19 giugno 1992<sup>30</sup> sulla protezione dei dati (LPD). Se agiscono secondo il diritto privato, sottostanno invece agli articoli 12–15 LPD.

<sup>2</sup> I titolari di una concessione possono trattare dati personali particolarmente degni di protezione se è necessario per la sicurezza dell'infrastruttura, in particolare per la costruzione e l'esercizio della medesima. Questo vale anche per terzi che svolgono compiti per queste imprese. I titolari di una concessione rimangono responsabili del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.

<sup>3</sup> La vigilanza è retta dall'articolo 27 LPD.

*Art. 16b (nuovo)*    Videosorveglianza

<sup>1</sup> A tutela dell'infrastruttura, i titolari di una concessione possono installare una videosorveglianza.

<sup>2</sup> Possono affidare la videosorveglianza a terzi ai quali hanno affidato il servizio di sicurezza. Sono responsabili del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.

<sup>3</sup> I segnali video possono essere registrati. Di principio devono essere analizzati al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione.

<sup>30</sup> RS 235.1

<sup>4</sup> In seguito, i segnali video devono essere conservati in un luogo a prova di furto. I segnali video conservati devono essere protetti dagli abusi e distrutti al più tardi entro 100 giorni.

<sup>5</sup> Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali le imprese presentano una denuncia o fanno valere pretese legali.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente il modo in cui i segnali video devono essere conservati e protetti dagli abusi.

*Titolo prima dell'art. 17*

## **Capitolo 4: Piani, costruzione ed esercizio**

### **Sezione 1: Principi**

*Art. 17 cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo), cpv. 3–5 e cpv. 6 (nuovo)*

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale stabilisce se prima della costruzione o della fabbricazione, prima della messa in esercizio o dell'immissione sul mercato e durante l'esercizio la sicurezza tecnica di impianti ferroviari, veicoli, sistemi di sicurezza e componenti è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic<sup>31</sup>.

<sup>3</sup> L'UFT emana prescrizioni relative al servizio ferroviario.

<sup>4</sup> Tiene un registro pubblico di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera e ammessi conformemente alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione.

<sup>5</sup> Nel quadro delle prescrizioni, le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza d'esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli. Esse sono tenute a redigere le prescrizioni necessarie per la sicurezza dell'esercizio e a presentarle all'UFT.

<sup>6</sup> Nella misura in cui si pongono questioni concernenti la sicurezza tecnica, occorre sentire l'organo per la sicurezza.

*Titolo prima dell'art. 18*

### **Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani**

*Art. 18b rubrica*

Introduzione della procedura

*Art. 18g rubrica*

Eliminazione delle divergenze

<sup>31</sup> RS ...; FF 2006 5527

*Art. 18h rubrica*

Durata di validità

*Art. 18m cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>2bis</sup> Per questioni concernenti la sicurezza tecnica, l'UFT fa capo all'organo per la sicurezza.

*Titolo prima dell'art. 18n*

### **Sezione 3: Zone riservate**

*Titolo prima dell'art. 18q*

### **Sezione 4: Allineamenti**

*Titolo prima dell'art. 18u*

### **Sezione 5: Indennità per restrizioni della proprietà**

*Art. 18u rubrica*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 18v*

### **Sezione 6: Ricomposizione particellare**

*Art. 18v rubrica*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 18w*

### **Sezione 7: Sicurezza**

*Art. 18w*      Autorizzazione d'esercizio

<sup>1</sup> Per gli impianti ferroviari e i veicoli è necessaria un'autorizzazione d'esercizio. L'UFT può prevedere deroghe.

<sup>2</sup> L'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti.

<sup>3</sup> L'UFT può procedere ad altre verifiche. L'impresa ferroviaria mette gratuitamente a disposizione il personale e il materiale necessari, nonché i documenti occorrenti; fornisce anche le informazioni necessarie.

*Art. 18x (nuovo)* Omologazione di tipo

L'UFT rilascia un'omologazione di tipo per i veicoli e per gli elementi dei veicoli e i componenti degli impianti ferroviari che devono essere utilizzati più volte allo stesso modo e nella stessa funzione se il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti.

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se terzi pregiudicano la sicurezza della ferrovia con lavori, impianti, alberi od opere, l'impresa ferroviaria è tenuta a rimediarvi. Se le parti non si accordano, l'UFT, su proposta dell'impresa ferroviaria, decide le misure da adottare; sente previamente le parti e l'organo per la sicurezza. Nel frattempo deve essere tralasciato qualsiasi intervento che pregiudichi la sicurezza della ferrovia. Nei casi di grande urgenza, l'impresa ferroviaria può adottare i provvedimenti opportuni per la rimozione del pericolo.

*Art. 23* Prescrizioni di utilizzazione

Per garantire un esercizio regolare, l'impresa ferroviaria è abilitata a emanare prescrizioni sull'utilizzazione dei fondi appartenenti alla stazione.

*Titolo prima dell'art. 24*

## **Sezione 8: Incroci tra strade pubbliche e ferrovie**

*Art. 24 rubrica*

Approvazione

*Art. 25 rubrica*

Spese

*Art. 26 rubrica e cpv. 1*

Modifiche di incroci esistenti

<sup>1</sup> Se un passaggio a livello deve essere sostituito con un sotto o soprappassaggio, oppure deve essere soppresso a causa dello spostamento della strada, le spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari o stradali sono a carico:

- a. dell'impresa ferroviaria se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico ferroviario;
- b. dei proprietari della strada se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico stradale.

*Art. 28 rubrica*

Nuove strade private

*Titolo prima dell'art. 33*

**Sezione 9: Collaborazione tra le ferrovie**

*Art. 33*           Stazioni nodali

<sup>1</sup> Se infrastrutture con uguale scartamento e con standard tecnici uguali incrociano diverse imprese ferroviarie, queste ultime concordano chi allestisce ed esercita i nodi.

<sup>2</sup> Il confine di proprietà e d'esercizio tra le infrastrutture delle due imprese si situa di regola fuori del nodo vero e proprio. Le imprese interessate lo fissano in modo che sia possibile una chiara delimitazione della responsabilità.

<sup>3</sup> Nella costruzione e nell'esercizio del nodo, il traffico da e verso l'infrastruttura altrui non deve essere svantaggiato rispetto al traffico da e verso la propria infrastruttura.

<sup>4</sup> Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione le prestazioni reciproche nell'esercizio del nodo e delle tratte collegate.

*Art. 34*           Raccordo dal profilo tecnico e dell'esercizio

<sup>1</sup> Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere il raccordo dal profilo tecnico e dal profilo dell'esercizio a un'altra impresa ferroviaria in modo che:

- a. i viaggiatori possano passare senza difficoltà dai treni di una linea ferroviaria a quelli di un'altra linea ferroviaria;
- b. il materiale rotabile di uguale scartamento possa passare senza difficoltà da una linea ferroviaria all'altra;
- c. il raccordo a impianti di trasbordo o a fosse per carrelli trasportatori sia possibile in caso di scartamento diverso.

<sup>2</sup> Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione l'utilizzazione in comune di costruzioni, impianti e installazioni e le prestazioni reciproche, per quanto esse non facciano parte dell'accesso alla rete.

*Art. 35*           Raccordo con altre imprese di trasporti pubblici

L'articolo 34 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 si applica per analogia al raccordo tra le ferrovie e altre imprese di trasporti pubblici.

*Art. 36*           Assunzione di compiti prioritari

<sup>1</sup> L'impresa che assume compiti prioritari di esercizio o sviluppo dell'infrastruttura disciplina per scritto con tutte le altre imprese interessate che esercitano un'infrastruttura ferroviaria i compiti, la partecipazione alle decisioni e la ripartizione dei costi. Se le imprese non giungono a un accordo, decide l'UFT.

<sup>2</sup> Se per i lavori di sviluppo, compresa la determinazione di standard, è necessario coinvolgere imprese di trasporto ferroviarie, tutte le imprese interessate devono essere coinvolte senza discriminazione.

*Titolo prima dell'art. 38*

## **Sezione 10: Interruzione dell'esercizio**

*Art. 38 rubrica*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 39*

## **Sezione 11: Servizi accessori**

*Art. 39*

<sup>1</sup> L'impresa ferroviaria che esercita l'infrastruttura è autorizzata a istituire servizi accessori a scopi commerciali nelle stazioni, purché gli stessi corrispondano alle esigenze degli utenti della ferrovia.

<sup>2</sup> L'impresa ferroviaria che effettua il trasporto è autorizzata a istituire servizi accessori a scopi commerciali sui treni.

<sup>3</sup> Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. Questi servizi accessori soggiacciono invece alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e alle regolamentazioni del rapporto di lavoro, dichiarate vincolanti dalle autorità competenti.

*Titolo prima dell'art. 40*

## **Sezione 12: Controversie**

*Art. 40 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. d e cpv. 2*

<sup>1</sup> Sentiti gli interessati, l'UFT decide sulle controversie concernenti:

d. il rifiuto di prestarsi al raccordo e le pretese eccessive per prestarvisi (art. 33–35);

<sup>2</sup> L'UFT giudica anche le controversie relative all'applicazione delle disposizioni della presente sezione concernenti le spese e la loro ripartizione nonché le indennità (art. 19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 25–35).

*Titolo prima dell'art. 41*

**Capitolo 5:  
Prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche**

*Art. 42 rubrica e cpv. 2*

Difesa nazionale

<sup>2</sup> La Confederazione assume le spese cagionate dalle misure richieste a tal fine.

*Titolo prima dell'art. 49*

**Capitolo 6: Finanziamento dell'infrastruttura**

*Art. 49 cpv. 1–3*

<sup>1</sup> Confederazione e Cantoni finanziano congiuntamente l'infrastruttura ferroviaria.

<sup>2</sup> Le tratte che servono esclusivamente per il traffico locale o le escursioni sono escluse dalle prestazioni federali.

<sup>3</sup> La Confederazione finanzia integralmente le tratte di importanza nazionale.

*Art. 50 cpv. 1 lett. a e cpv. 2*

<sup>1</sup> Hanno diritto all'indennità le imprese:

- a. la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze del capitolo 9;

<sup>2</sup> La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese straniere con poche linee in Svizzera.

*Art. 51*            Offerta di prestazioni e procedura di ordinazione

<sup>1</sup> La Confederazione, i Cantoni partecipanti e le imprese ferroviarie fissano anticipatamente, in modo vincolante, l'offerta di prestazioni e gli indennizzi previsti del settore dell'infrastruttura nel quadro di una convenzione basata sui conti di previsione delle imprese.

<sup>2</sup> Gli indennizzi servono in primo luogo a mantenere l'infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica. Inoltre si considerano in particolare:

- a. i collegamenti basilari adeguati;
- b. gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni vincolati allo sviluppo economico delle regioni sfavorite;
- c. gli imperativi della politica di sistemazione del territorio;
- d. gli imperativi della protezione dell'ambiente;
- e. gli imperativi dei disabili.

<sup>3</sup> La conclusione della convenzione conferisce alle imprese ferroviarie partecipanti un diritto soggettivo all'indennizzo nei confronti di ogni committente (Confederazione, Cantoni, terzi).

<sup>4</sup> Se le autorità federali, i Cantoni e le imprese ferroviarie non raggiungono un'intesa nella negoziazione o nell'applicazione di una convenzione relativa all'indennizzo giusta l'articolo 49 capoverso 1, l'UFT decide tenendo conto dei principi di cui al capoverso 2.

<sup>5</sup> La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

<sup>6</sup> Il ricorrente può far valere:

- a. la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

*Art. 53*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 56*

*Abrogato*

*Art. 57*            Ripartizione finanziaria

<sup>1</sup> La quota di partecipazione della Confederazione agli indennizzi e ai mutui dell'offerta di prestazioni nel settore dell'infrastruttura, ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, ammonta al 55 per cento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce, almeno ogni quattro anni, le quote di partecipazione della Confederazione e dei singoli Cantoni all'indennizzo e ai mutui dell'offerta di prestazioni nel settore dell'infrastruttura, ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni strutturali.

<sup>3</sup> Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano ad una linea, le loro quote sono calcolate in funzione del numero delle stazioni e della lunghezza della tratta esercitata sul loro territorio.

<sup>4</sup> I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altre collettività partecipano all'indennizzo.

<sup>5</sup> Se la proprietà o l'esercizio di una tratta è trasferita a un'altra impresa, le quote di Confederazione e Cantoni rimangono invariate.

*Titolo prima dell'art. 59*

**Capitolo 7: Aiuto in caso di gravi danni causati dalle forze della natura**

*Art. 59*

La Confederazione può concedere alle imprese ferroviarie che hanno subito gravi danni causati dalle forze della natura aiuti finanziari per il ripristino o la sostituzione di impianti danneggiati o distrutti, nonché per i lavori di sgombero.

*Art. 60, 61 e 61a*

*Abrogati*

*Titolo prima dell'art. 62*

**Capitolo 8: Separazione dei trasporti e dell'infrastruttura**

*Art. 62* Estensione dell'infrastruttura

<sup>1</sup> L'infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, in particolare:

- a. il binario;
- b. gli impianti d'alimentazione elettrica, comprese le sottostazioni e le rettificatrici;
- c. gli impianti di sicurezza;
- d. le installazioni per il pubblico;
- e. gli impianti di carico pubblici;
- f. le stazioni di smistamento, compresi i locomotori di smistamento;
- g. gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura secondo le lettere a-f.

<sup>2</sup> Possono inoltre far parte dell'infrastruttura le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono legati all'esercizio dell'infrastruttura, ma non sono oggetto dell'accesso alla rete. Vi rientrano in particolare:

- a. gli impianti per la manutenzione giornaliera del materiale rotabile;
- b. le centrali elettriche e gli elettrodotti;
- c. le installazioni di vendita;
- d. i locali per servizi accessori;
- e. i locali di servizio per le imprese di trasporto ferroviarie;
- f. gli alloggi di servizio;
- g. i locomotori di smistamento fuori dalle stazioni di smistamento.

<sup>3</sup> Non rientra nell'infrastruttura la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori.

*Art. 63*            Esercizio dell'infrastruttura

Rientrano nell'infrastruttura anche l'esercizio e la manutenzione degli impianti ed installazioni di cui all'articolo 62.

*Art. 64*            Organizzazione

<sup>1</sup> L'impresa ferroviaria deve separare a livello organizzativo il settore dell'infrastruttura dagli altri settori aziendali, rendendolo indipendente. L'UFT può dispensare da quest'obbligo le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori.

<sup>2</sup> L'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 e le relative prestazioni di servizio possono essere separate dal settore dell'infrastruttura a livello organizzativo. I loro costi devono essere fatturati integralmente ai beneficiari delle prestazioni.

*Art. 65*            Esenzione fiscale

L'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 capoversi 1 e 2 è esente dalle imposte cantonali e comunali sui beni immobili.

*Titolo prima dell'art. 66*

**Capitolo 9: Contabilità**

*Art. 66*            Principi

<sup>1</sup> La contabilità delle imprese ferroviarie è retta dalla sezione 7 della legge del ...<sup>32</sup> sul trasporto di viaggiatori, fatte salve le disposizioni della presente legge.

<sup>2</sup> Nel bilancio e nel conto investimenti, l'impresa ferroviaria deve separare il settore dell'infrastruttura dagli altri settori.

<sup>3</sup> Nel conto economico l'impresa ferroviaria tiene un conto settoriale per l'infrastruttura.

*Art. 67*            Impiego dell'utile e remunerazione del capitale proprio

Le ripartizioni dell'utile e la remunerazione del capitale proprio a carico del conto dell'infrastruttura non sono ammessi. L'utile deve sempre essere attribuito completamente al settore dell'infrastruttura per i futuri disavanzi.

*Art. 70–72 e 74*

*Abrogati*

<sup>32</sup> RS ...; FF 2007 2583

*Titolo prima dell'art. 75*

**Capitolo 10: Diritto di compera degli enti pubblici**

*Art. 75*           Diritto di compera nell'interesse del Paese

<sup>1</sup> La Confederazione, qualora l'interesse del Paese lo esiga, può acquistare al valore contabile l'infrastruttura di qualsiasi impresa ferroviaria. I mutui che la Confederazione ha concesso all'impresa sono computati nel prezzo d'acquisto.

<sup>2</sup> Il diritto di compera di cui al capoverso 1 spetta anche ai Cantoni e ai Comuni cui la concessione conferisce tale facoltà. Se Cantoni o Comuni hanno acquistato una ferrovia, la Confederazione può esigere che le sia ceduta alle condizioni stabilite nella presente legge.

*Art. 76–78*

*Abrogati*

*Titolo prima dell'art. 80*

**Capitolo 11:  
Attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza  
nel settore ferroviario**

*Art. 80*           Esame di capacità

Il Consiglio federale può prescrivere che:

- a. le persone che svolgono un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario debbano sostenere un esame di capacità teorico e pratico; può prevedere la consegna di una licenza se l'esame viene superato;
- b. le persone che intendono seguire una formazione per svolgere un'attività secondo la lettera a necessitano di una tessera d'allievo rilasciata dall'UFT;
- c. le persone che svolgono un'attività secondo la lettera a o che intendono seguire una formazione a tal fine devono soddisfare determinati requisiti personali e tecnici.

*Art. 81*           Inidoneità a prestare servizio

Chi sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicinali o per altri motivi non dispone della necessaria capacità fisica e mentale è inidoneo a prestare servizio e nel periodo in questione non può svolgere attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario.

*Art. 82*            Accertamento dell'inidoneità a prestare servizio

<sup>1</sup> Le persone che svolgono un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario possono essere sottoposte a un'analisi alcolemica dell'alito.

<sup>2</sup> Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno ricondotti unicamente all'influsso dell'alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, in particolare all'esame dell'urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.

<sup>3</sup> È ordinata una prova del sangue se:

- a. vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o
- b. la persona interessata si oppone o si sottrae all'esecuzione dell'analisi alcolemica dell'alito o elude lo scopo di questa misura.

<sup>4</sup> Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona indiziata. Sono fatti salvi altri mezzi di prova per l'accertamento dell'inidoneità a prestare servizio.

*Art. 83*            Revoca della licenza

<sup>1</sup> Se una persona che esercita un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario si trova in uno stato che esclude l'esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l'esercizio fintanto che è necessario; deve inoltre esserle ritirata la licenza.

<sup>2</sup> Le licenze ritirate devono essere trasmesse immediatamente alle autorità che le hanno rilasciate; queste decidono immediatamente sulla revoca. Fino alla loro decisione, il ritiro di una licenza ha l'effetto di revoca.

*Art. 84*            Competenze

L'ordine e l'esecuzione di misure secondo gli articoli 82 e 83 compete:

- a. alle persone o unità aziendali designate dalle imprese ferroviarie;
- b. alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;
- c. all'UFT;
- d. alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.

*Art. 85*            Disposizioni di esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale:

- a. fissa il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell'alcol, si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 81 (stato di ebbrietà) e quale tasso alcolemico è considerato qualificato;
- b. può stabilire, per altre sostanze che diminuiscono l'idoneità a prestare servizio, con quali concentrazioni nel sangue indipendentemente da altre prove e

dal grado individuale di sopportabilità si ammette l'inedoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 81;

- c. emana prescrizioni sugli esami preliminari (art. 82 cpv. 2), la procedura per l'analisi alcolemica dell'alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l'ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;
- d. può prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce l'inedoneità a prestare servizio di una persona siano valutati gli esami effettuati secondo l'articolo 82, in particolare l'analisi del sangue, dell'urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie;
- e. stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l'articolo 84 lettera a.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce altresì le attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario.

*Titolo prima dell'art. 86*

## **Capitolo 12: Disposizioni penali e misure amministrative**

*Art. 86*            Contravvenzioni

Chiunque intenzionalmente entra o attraversa senza permesso fondi appartenenti all'esercizio ferroviario, li pregiudica in altro modo o viola le prescrizioni sull'utilizzazione dei fondi appartenenti alla stazione è punito su querela con la multa fino a 10 000 franchi.

*Art. 86a*            Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio  
È punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- a. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
- b. mette in servizio o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18<sup>w</sup> o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;
- c. contravviene a una concessione rilasciata in virtù della presente legge;
- d. contravviene a una decisione presa conformemente alla presente legge o a una disposizione di esecuzione e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo;
- e. contravviene a una disposizione di esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale;

- f. registra, conserva, utilizza o comunica segnali video, violando le prescrizioni contenute nell'articolo 16b.

*Art. 87*           Esercizio di un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza in uno stato non idoneo a prestare servizio

<sup>1</sup> Chiunque in stato di ebbrietà esercita un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario è punito con la multa. È punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria se si riscontra un tasso alcolemico qualificato (art. 85 cpv. 1 lett. a).

<sup>2</sup> Chiunque a causa dell'influsso di stupefacenti o di medicinali o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell'articolo 81 e in questo stato esercita un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi dei capoversi 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

*Art. 87a*           Elusione di misure per accertare l'inidoneità a prestare servizio

<sup>1</sup> Chiunque nel settore ferroviario esercita un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi alcolemica dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che sono stati ordinati o su cui bisognava contare, si oppone o si sottrae a un altro esame medico oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

*Titolo prima dell'art. 88*

*Abrogato*

*Art. 88*           Perseguimento d'ufficio

I reati punibili secondo il Codice penale<sup>33</sup> sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il servizio:

- a. impiegati di imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del ...<sup>34</sup> sul trasporto di viaggiatori;
- b. persone incaricate di svolgere un compito al posto degli impiegati di cui alla lettera a.

<sup>33</sup> RS 311.0

<sup>34</sup> RS ...; FF 2007 2583

*Art. 88a*      Competenza

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolo spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> Le sentenze e i decreti di abbandono devono essere trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale al Ministero pubblico della Confederazione a destinazione dell'UFT.

*Art. 89*      Misure amministrative

<sup>1</sup> L'UFT può ritirare provvisoriamente o definitivamente autorizzazioni, permessi e licenze o limitarne il campo di applicazione se:

- a. si contravviene alla presente legge o alle sue disposizioni esecutive;
- b. non ci si attiene alle limitazioni o agli oneri connessi al rilascio.

<sup>2</sup> L'UFT ritira autorizzazioni, permessi e licenze qualora le condizioni legali per il rilascio non siano più adempiute.

<sup>3</sup> Su richiesta dell'UFT gli impiegati, gli incaricati o i membri degli organi di un'impresa ferroviaria titolare di una concessione secondo l'articolo 5 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del ...<sup>35</sup> sul trasporto di viaggiatori che nell'esercizio delle loro funzioni hanno dato ripetutamente occasione a reclami fondati devono essere destituiti dalle loro funzioni.

<sup>4</sup> Le misure di cui ai capoversi 1–3 possono essere prese indipendentemente dall'avvio e dall'esito di un procedimento penale.

*Art. 89a*      Obbligo di notificazione

Le autorità di polizia e penali notificano all'autorità competente tutte le infrazioni passibili di misure secondo l'articolo 89.

*Titolo prima dell'art. 91*

**Capitolo 13: Disposizioni finali**

*Art. 91 rubrica e cpv. 3–4 (nuovi)*

Validità delle vecchie concessioni

<sup>3</sup> La concessione rilasciata prima del 1999, se non stabilisce altrimenti, è valida fino alla sua scadenza sia come concessione per la costruzione e l'esercizio dell'infrastruttura sia come concessione per il trasporto regolare di viaggiatori ai sensi dell'articolo 6 della legge del ...<sup>36</sup> sul trasporto di viaggiatori.

<sup>35</sup> RS ...; FF 2007 2583

<sup>36</sup> RS ...; FF 2007 2583

<sup>4</sup> Per le concessioni dell'infrastruttura che sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, l'interesse pubblico secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a è presunto se per l'infrastruttura sono stati versati contributi d'indennità.

*Art. 93 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se la concessione è revocata in virtù dell'articolo 8 della presente legge, la liquidazione forzata dell'impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale dell'11 aprile 1899<sup>37</sup> sull'esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno, conformemente all'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 1917<sup>38</sup> concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese, sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15.

*Art. 94*

*Abrogato*

*Art. 95*            Applicazione della legislazione sulle ferrovie ad altre imprese

Se appare opportuno per ottenere basi giuridiche unitarie per diversi tipi di imprese di trasporto, il Consiglio federale è autorizzato a estendere l'applicazione delle disposizioni della presente e di altre leggi sulle ferrovie ai servizi di trasporto esercitati a complemento o in luogo della ferrovia dalla ferrovia stessa o da altre imprese.

**Disposizione transitoria della modifica del 24 marzo 1995**

*Abrogata*

**Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 1998**

*Abrogate*

**Disposizione transitoria della modifica del ...**

All'entrata in vigore della legge federale del ...<sup>39</sup> sulla Riforma delle ferrovie 2 (revisione della disciplina sui trasporti pubblici), l'infrastruttura ferroviaria delle FFS è considerata concessionaria sino al 31 dicembre 2020. Le modifiche e i rinnovi sono retti dalle disposizioni della presente legge.

<sup>37</sup> RS **281.1**

<sup>38</sup> RS **742.211**; FF **2007** 2570

<sup>39</sup> RS ...; FF **2007** 2545

### **15. Legge del 18 marzo 2005<sup>40</sup> sul raccordo RAV**

*Art. 8 lett. a*

La Confederazione, mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari, mette a disposizione come segue i mezzi stanziati:

- a. per il finanziamento dei provvedimenti in Svizzera sono concessi mutui rimborsabili condizionalmente, a interesse variabile, e contributi a fondo perso.

### **16. Legge federale del 25 settembre 1917<sup>41</sup> concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese**

*Art. 9*

<sup>1</sup> *Concerne solo i testi tedesco e francese*

<sup>2</sup> Il pegno comprende il corpo della ferrovia e le parcelle di terreno che ne dipendono, compresi le stazioni principali e secondarie, le tettoie da merci, le case di cantoniere e tutti gli altri edifici che sono sulla linea e sulle sue dipendenze, compreso tutto il materiale adibito alla manutenzione della tratta costituita in pegno.

*Art. 27 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se è costituita in pegno soltanto una parte della rete di un'impresa ferroviaria, oppure se vi sono pegni anteriori sull'una o sull'altra linea, i periti determinano anzitutto la parte del materiale adibito alla manutenzione che deve essere attribuito a quella o a quelle linee (art. 9 cpv. 2) in ragione della lunghezza chilometrica e del movimento. Il Tribunale federale fissa questa ripartizione in un tanto per cento, e le diverse tratte col rispettivo materiale loro attribuito sono valutate a parte.

### **17. Legge federale del 20 marzo 1998<sup>42</sup> sulle Ferrovie federali svizzere**

*Art. 2 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>43</sup> sulle ferrovie.

*Art. 4 e 5*

*Abrogati*

*Art. 7a (nuovo)*    Obiettivi strategici

Il Consiglio federale stabilisce, sulla base della convenzione sulle prestazioni, gli obiettivi quadriennali delle FFS.

<sup>40</sup> RS 742.140.3

<sup>41</sup> RS 742.211

<sup>42</sup> RS 742.31

<sup>43</sup> RS 742.101

*Art. 17–19*

*Abrogati*

*Art. 21 cpv. 1*

*Abrogato*

*Art. 22*

<sup>1</sup> Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>44</sup> sulla società anonima e la legge sulle fusioni del 3 ottobre 2003<sup>45</sup>, eccettuati gli articoli 99–101.

<sup>2</sup> La legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

## **18. Legge federale del 4 ottobre 1985<sup>46</sup> sul trasporto pubblico**

*Titolo*

Legge federale  
sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia  
(Legge sul trasporto di merci, LTM)

*Sostituzione di espressioni:*

- a. *concerne solo il testo tedesco;*
- b. *concerne solo il testo francese;*
- c. *in tutto l'atto legislativo, l'espressione «Dipartimento», là dove designa il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, è sostituita da «DATEC»;*
- d. *in tutto l'atto legislativo, l'espressione «Ufficio federale», là dove designa l'Ufficio federale dei trasporti, è sostituita da «UFT».*

*Art. 1* Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica al trasporto di merci da parte di:

- a. imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 9 della legge del 20 dicembre 1957<sup>47</sup> sulle ferrovie;

<sup>44</sup> RS 220

<sup>45</sup> RS 221.301

<sup>46</sup> RS 742.40

<sup>47</sup> RS 742.101

- b. imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un'autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del ...<sup>48</sup> sul trasporto di viaggiatori.

<sup>2</sup> L'articolo 3 capoversi 1 e 4 e gli articoli 7–14, ad eccezione dell'art. 8a, si applicano soltanto al trasporto di merci su commissione.

<sup>3</sup> Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione.

<sup>4</sup> Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni concernenti la responsabilità (art. 39–48) e i rimedi giuridici (art. 50). Le altre disposizioni si applicano laddove il contratto non preveda altrimenti.

<sup>5</sup> La legge è applicabile sul territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.

#### *Art. 2 lett. a–e, g e h*

Nella presente legge si intendono per:

a–c. *Abrogate*

- d. Stazione: una stazione ferroviaria, una fermata ferroviaria, un imbarcatoio o una stazione di impianti a fune;
- e. Veicolo: un veicolo a motore utilizzato per il trasporto di merci, un carro merci o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune;
- g. *Abrogata*
- h. Documento di trasporto: una lettera di vettura o un altro certificato di trasporto.

#### *Art. 3 cpv. 1 lett. a, 2 e 3*

<sup>1</sup> Le imprese eseguono ogni trasporto, purché:

- a. il mittente si sottoponga alle disposizioni legali e tariffali;

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina le cose che, per ragioni di sicurezza o d'igiene, sono escluse dal trasporto o ammesse soltanto a certe condizioni.

#### *Art. 4*            Trasporto di merci pericolose

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce se la sicurezza tecnica è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante

<sup>48</sup> RS ...; FF 2007 2583

certificato di sicurezza conformemente alla legge del ...<sup>49</sup> sul controllo della sicurezza (LCSic).

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può demandare l'approvazione, l'ammissione o l'esame di trasporti di merci pericolose ad aziende od organizzazioni adeguate.

<sup>4</sup> L'organo per la sicurezza è aggregato sotto il profilo organizzativo all'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

#### *Art. 6*

##### *Abrogato*

#### *Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'impresa che intende cessare il servizio di una stazione per una o più categorie di traffico consulta previamente i Comuni interessati. L'impresa decide definitivamente.

#### *Art. 8*                    Prestazioni commissionate dai poteri pubblici

<sup>1</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni in qualità di committenti possono convenire con le imprese prestazioni su binari a scartamento ridotto, che esse non potrebbero offrire se si attenessero a una gestione improntata ai principi dell'economia aziendale.

<sup>2</sup> A tale scopo essi indennizzano le imprese per i costi non coperti pianificati oppure stanziano contributi per gli investimenti necessari.

<sup>3</sup> Per promuovere il trasporto di merci su binari a scartamento ridotto Confederazione può concedere aiuti finanziari o mutui senza interessi a favore dei relativi investimenti.

<sup>4</sup> Si applicano per analogia le disposizioni della legge del ...<sup>50</sup> sul trasporto di viaggiatori relative alla presentazione dei conti e dichiarate applicabili dal Consiglio federale.

#### *Art. 8a*                    Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza

<sup>1</sup> In situazioni speciali e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

<sup>49</sup> RS ...; FF **2006** 5527

<sup>50</sup> RS ...; FF **2007** 2583

*Titolo prima dell'art. 9*

### **Sezione 3: Tariffe del trasporto di merci su commissione**

*Art. 11*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 13*

### **Sezione 4: Trasporti e istradamento per il trasporto di merci su commissione**

*Art. 13 cpv. 2*

<sup>2</sup> A tal fine stabiliscono tariffe e documenti di trasporto comuni.

*Capitolo 2 (art. 15–23)*

*Abrogato*

*Art. 40*            Responsabilità dell'impresa per le incombenze di servizio

L'impresa risponde del danno causato dalle persone che occupa per il trasporto, nell'esercizio delle loro incombenze di servizio. Sono considerati tali anche i mandatarî di prestazioni di trasporto e i loro impiegati.

*Art. 42 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sono tuttavia ammesse le limitazioni convenzionali della responsabilità per merci:

- a. il cui trasporto è particolarmente difficile o comporta rischi particolari;
- b. trasportate a una tariffa eccezionale (art. 9 cpv. 2) o secondo accordi speciali (art. 10 cpv. 2).

*Art. 43 lett. a e b*

*Abrogate*

*Art. 45*            Estinzione delle pretese

<sup>1</sup> Le pretese contro l'impresa si estinguono non appena l'aveute diritto ritira la merce.

<sup>2</sup> Le pretese non si estinguono:

- a. se l'aveute diritto prova che il danno è stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave;
- b. in caso di inosservanza del termine di resa, se è fatto reclamo entro 30 giorni;

- c. in caso di perdita parziale o di danneggiamento accertati prima che l'avente diritto abbia preso in consegna la merce o se il danno non è stato accertato per colpa dell'impresa;
- d. in caso di danno non apparente alla merce, accertato entro i termini stabiliti dal Consiglio federale, se l'avente diritto prova che il danno si è verificato nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna.

*Art. 48*            Diritto di pegno

L'impresa ha sulla merce i diritti di un creditore pignoratorio per tutti i crediti risultanti dal contratto di trasporto. Questi diritti sussistono fintanto che la merce si trova in possesso dell'impresa o di un terzo al quale può chiederne la restituzione.

*Art. 49a*          Vigilanza

Il trasporto di merci di cui all'articolo 1 capoverso 1 sottostà alla vigilanza dell'UFT. Quest'ultimo è abilitato ad abrogare decisioni e istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione qualora infrangano la presente legge, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure ledano importanti interessi nazionali.

*Art. 51*            Delitti

Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge, la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

*Art. 51a (nuovo)* Perseguimento d'ufficio

I reati punibili secondo il Codice penale<sup>51</sup> sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il servizio:

- a. impiegati di imprese ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1;
- b. persone incaricate di svolgere un compito al posto degli impiegati di cui alla lettera a.

*Art. 51b (nuovo)* Competenza

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> Le sentenze e i decreti di abbandono devono essere trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale al Ministero pubblico della Confederazione a destinazione del Consiglio federale.

*Art. 52 cpv. 3*

*Abrogato*

## **19. Legge del 23 giugno 2006<sup>52</sup> sugli impianti a fune**

*Sostituzione di un'espressione:*

*In tutto l'atto legislativo, l'espressione «Ufficio federale», là dove designa l'Ufficio federale dei trasporti, è sostituita da «UFT».*

*Art. 3 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> L'esame e il controllo della sicurezza tecnica sono retti dalla legge del ...<sup>53</sup> sul controllo della sicurezza (LCSic).

*Art. 6* Valutazione degli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza

Il Consiglio federale stabilisce se prima della costruzione, prima della messa in esercizio o prima della messa in commercio e durante l'esercizio la sicurezza tecnica degli impianti a fune, delle componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic<sup>54</sup>.

*Art. 17 cpv. 2 e 3 lett. a*

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> L'autorizzazione di esercizio è rilasciata se:

- a. sono forniti le dichiarazioni e i certificati di sicurezza necessari secondo la LCSic<sup>55</sup>;

*Art. 18a (nuovo)* Diritto applicabile

Per l'esercizio di attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza del personale, per il finanziamento dell'infrastruttura e per l'inchiesta indipendente in caso di incidenti le relative prescrizioni della legge del 20 dicembre 1957<sup>56</sup> sulle ferrovie si applicano per analogia.

<sup>52</sup> RS 743.01

<sup>53</sup> RS ...; FF 2006 5527

<sup>54</sup> RS ...; FF 2006 5527

<sup>55</sup> RS ...; FF 2006 5527

<sup>56</sup> RS 742.101

*Art. 22 rubrica e cpv. 2 (nuovo)*

Autorità di vigilanza e organo per la sicurezza

<sup>2</sup> L'organo per la sicurezza è aggregato sotto il profilo organizzativo all'UFT.

*Art. 25 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Gli attuali cpv. 3 e 4 diventano cpv. 2 e 3*

*Art. 26* Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione, segnatamente in merito alla pianificazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fune.

*Art. 27*

*Abrogato*

## **20. Legge federale del 29 marzo 1950<sup>57</sup> sulle imprese filoviarie**

*Introduzione di un titolo abbreviato e di un'abbreviazione*

**(Legge sulle imprese filoviarie, LIF)**

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all'esercizio elettrico.

*Art. 4*

1. Concessione federale e autorizzazione cantonale

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del ...<sup>58</sup> sul trasporto di viaggiatori.

*Art. 5, 6 e 8*

*Abrogati*

*Art. 11a cpv. 1*

b. Ulteriori disposizioni

<sup>1</sup> Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:

- a. la notificazione di infortuni;
- b. la durata del lavoro e del riposo del personale.

<sup>57</sup> RS 744.21

<sup>58</sup> RS ...; FF 2007 2583

*Art. 18 cpv. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup> Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>59</sup> sulle ferrovie, in particolare le sue disposizioni penali, concernenti l'inidoneità a prestare servizio.

*Art. 18a (nuovo)*

3. Tasse  
Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l'applicazione della presente legge.

**21. Legge federale del 3 ottobre 1975<sup>60</sup> sulla navigazione interna**

*Art. 1 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Alla navigazione interna in concessione si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>61</sup> sulle ferrovie concernenti l'espropriazione, la vigilanza, l'inchiesta indipendente sugli incidenti, le limitazioni nell'interesse della sicurezza della ferrovia, la costruzione di impianti di segnalazione e di telecomunicazione, i servizi accessori, le controversie, le prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche e la riscossione delle tasse nonché le disposizioni penali e le misure amministrative.

*Art. 7*                    Obbligo di concessione e di autorizzazione

Il diritto di trasportare regolarmente e professionalmente viaggiatori è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del ...<sup>62</sup> sul trasporto di viaggiatori.

*Art. 7a (nuovo)*      Vigilanza

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale dei trasporti, sempre che l'esecuzione non sia demandata ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'esame e il controllo della sicurezza tecnica sono retti dalla legge del ...<sup>63</sup> sul controllo della sicurezza (LCSic).

<sup>3</sup> L'organo per la sicurezza è aggregato sotto il profilo organizzativo all'Ufficio federale dei trasporti.

<sup>59</sup> RS 742.101

<sup>60</sup> RS 747.201

<sup>61</sup> RS 742.101

<sup>62</sup> RS ...; FF 2007 2583

<sup>63</sup> RS ...; FF 2006 5527

*Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> Prima della costruzione, prima della messa in esercizio e durante l'esercizio di impianti portuali di cui al capoverso 1 la sicurezza tecnica è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza conformemente alla LCSic<sup>64</sup>.

*Art. 11a (nuovo) Esame e controllo della sicurezza tecnica*

Il Consiglio federale stabilisce se prima della costruzione, prima della messa in esercizio e durante l'esercizio la sicurezza tecnica dei battelli di imprese pubbliche di navigazione e dei loro sistemi di sicurezza e delle loro componenti è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic<sup>65</sup>.

*Art. 12 Approvazione del tipo*

Su domanda, per i battelli e i loro elementi e accessori, costruiti in serie, è rilasciata un'approvazione del tipo.

*Art. 14 Controllo dei battelli*

Il Consiglio federale stabilisce a quali intervalli di tempo occorre presentare i documenti necessari secondo la LCSic<sup>66</sup> per i battelli in navigazione.

*Art. 41 rubrica e cpv. 3 (nuovo)*

Condotta in stato di inidoneità al servizio

<sup>3</sup> Alle imprese di navigazione titolari di una concessione federale si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>67</sup> sulle ferrovie, in particolare le sue disposizioni penali, concernenti l'inidoneità a prestare servizio.

*Art. 56 rubrica*

*Abrogata*

*Art. 57 cpv. 1*

*Abrogato*

<sup>64</sup> RS ...; FF **2006** 5527

<sup>65</sup> RS ...; FF **2006** 5527

<sup>66</sup> RS ...; FF **2006** 5527

<sup>67</sup> RS **742.101**

## **22. Legge dell'8 ottobre 1971<sup>68</sup> sulla durata del lavoro**

*Art. 1 cpv. 1 lett. b, c, f e cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> Sottostanno alla legge:

- b. le imprese ferroviarie e filoviarie in concessione;
- c. le imprese d'autoservizi in concessione;
- f. le imprese che eseguono corse regolarmente e professionalmente su incarico di una delle imprese indicate nelle lettere a–e.

<sup>1bis</sup> Sono considerate in concessione le imprese ferroviarie titolari di una concessione dell'infrastruttura secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>69</sup> sulle ferrovie oppure di una concessione o di un'autorizzazione per il trasporto di viaggiatori secondo gli articoli 6–8 della legge del ...<sup>70</sup> sul trasporto di viaggiatori. Sono equiparate alle imprese ferroviarie in concessione le imprese che circolano sull'infrastruttura di un'impresa ferroviaria in concessione avvalendosi dell'accesso alla rete o su base esclusivamente contrattuale.

*Art. 2 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> La legge è applicabile agli imprenditori postali e ad altri incaricati dei trasporti nonché ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione.

<sup>3</sup> Nell'ordinanza sarà disciplinata l'applicabilità della legge ai lavoratori occupati solo in misura esigua da un'impresa di cui all'articolo 1 e ai lavoratori occupati dalle agenzie postali.

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> La durata giornaliera del lavoro è, nella media annuale, di sette ore al massimo.

*Art. 11 cpv. 2*

<sup>2</sup> Mediante ordinanza, possono essere emanate, nell'ambito della legislazione federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali dei veicoli a motore, disposizioni particolari per i conducenti di veicoli a motore i quali, oltre ai trasporti in concessione, eseguono altri trasporti.

*Art. 16*                      **Giovani**

Ai giovani si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 1964<sup>71</sup> sul lavoro.

<sup>68</sup> RS **822.21**

<sup>69</sup> RS **742.101**

<sup>70</sup> RS ...; FF **2007** 2583

<sup>71</sup> RS **822.11**

*Art. 17 (Rubrica: concerne soltanto il testo tedesco e francese)*

<sup>1</sup> Per la tutela della salute, l'occupazione, il lavoro compensativo e il pagamento continuato del salario durante la maternità si applicano le disposizioni della legge del 13 marzo 1964<sup>72</sup> sul lavoro.

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco e francese.*

**23. Legge federale del 21 dicembre 1955<sup>73</sup>  
concernente l'Ufficio svizzero del turismo**

*Art. 5*

*Abrogato*

**24. Legge federale del 10 ottobre 1997<sup>74</sup> sul riciclaggio di denaro**

*Art. 24 cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli organismi di autodisciplina della Posta Svizzera, secondo la legge federale del 30 aprile 1997<sup>75</sup> sulle poste, e delle imprese di trasporto concessionarie secondo la legge del ...<sup>76</sup> sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>72</sup> RS **822.11**

<sup>73</sup> RS **935.21**

<sup>74</sup> RS **955.0**

<sup>75</sup> RS **783.1**

<sup>76</sup> RS ...; FF **2007** 2583

